

Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale nella scuola

Titolo I – Disposizioni generali Art. 1 –

Finalità del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina l'uso dell'**Intelligenza Artificiale (IA)** all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.
- 2) Gli obiettivi del regolamento sono:
 - Garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali.
 - Definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica.
 - Promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA.
 - Prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (*bias*).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

- 1) **Intelligenza Artificiale (IA)**: sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
- 2) **Strumenti di IA**: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, incluse le tecnologie di apprendimento automatico (*machine learning*), i modelli linguistici (*Large Language Models, LLM*) e i sistemi di generazione di contenuti multimediali.
- 3) **Deployer**: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.
- 4) Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

- 1) L'uso dell'IA deve essere conforme ai **principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy**.
- 2) L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
- 3) L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il **Piano Triennale** dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
- 4) L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso dell'IA da parte dei docenti

- 1) I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, **esclusivamente nel rispetto delle finalità educative**, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
- 2) L'IA può essere usata per **personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici**, ma non deve sostituire la valutazione critica del docente.
- 3) È vietato l'uso dell'IA per **automatizzare interamente le correzioni delle verifiche**.
- 4) Qualsiasi strumento di IA utilizzato nella didattica deve essere previamente approvato dal Collegio dei Docenti.

Art. 5 – Uso dell’IA per la gestione amministrativa e istituzionale

- 1) Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla **protezione dei dati personali** (GDPR).
- 2) L’IA non può essere impiegata per **decisioni automatizzate** che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.
- 3) Il dirigente scolastico è responsabile della valutazione dell’impatto dell’IA sulla gestione amministrativa e deve garantire il rispetto delle linee guida ministeriali.

Art. 6 – Formazione del personale sull’Intelligenza Artificiale

- 1) La scuola deve promuovere **percorsi di formazione sull’IA** per docenti, personale ATA e studenti.
- 2) La formazione deve includere:
 - **Uso sicuro dell’IA** in ambito didattico e amministrativo.
 - **Etica e responsabilità** nell’uso dell’IA.
 - **Prevenzione del plagio e dell’abuso degli strumenti di IA.**
- 3) È auspicabile la collaborazione con esperti esterni e istituzioni accademiche per garantire un aggiornamento costante sulle nuove tecnologie.

Art. 7 – Responsabilità e limiti nell’uso dell’IA

- 1) L’utilizzo improprio dell’IA da parte del personale può comportare **sanzioni disciplinari**.
- 2) L’IA non deve essere utilizzata per la sorveglianza degli studenti o per **raccogliere dati sensibili senza autorizzazione**.

Titolo III – Uso dell’Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art. 8 – Utilizzo dell’IA a fini didattici

- 1) Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA **esclusivamente per scopi educativi**, sotto la guida dei docenti.
- 2) È vietato l’uso dell’IA per **automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione**.

Art. 9 – Limitazioni d’età per l’uso dell’IA

- 1) L’accesso agli strumenti di IA deve rispettare le **limitazioni d’età imposte dai fornitori** e dalle linee guida ministeriali.

Art. 10 – Plagio, originalità e dichiarazione d’uso dell’IA

- 2) Gli studenti devono dichiarare esplicitamente **se e come hanno utilizzato strumenti di IA** nei propri lavori scolastici.
- 3) L’uso dell’IA senza dichiarazione esplicita è considerato **plagio**, con conseguenti provvedimenti disciplinari.
- 4) I docenti devono fornire criteri chiari per distinguere un uso legittimo da un utilizzo scorretto dell’IA.

Art. 11 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

- 1) Gli studenti sono responsabili di **qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA**.
- 2) I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA al di fuori dell'ambito scolastico e devono essere coinvolti nella eventuale formazione sull'IA.

Art. 12 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

- 1) L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla **protezione dei dati personali (GDPR)**.
- 2) È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano **dati biometrici, sensibili o che possano profilare studenti e docenti**.
- 3) Il **Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD)** deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.

Art. 13 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

- 1) L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
 - **Stress lavoro correlato** per docenti e personale ATA.
 - **Cybersecurity e protezione dei dati**.
- 2) Il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**.

Art. 14 – Monitoraggio e revisione del regolamento

- 1) Il regolamento sarà aggiornato annualmente per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
- 2) Il dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Questo regolamento rappresenta un passo fondamentale per garantire un **uso responsabile e consapevole dell'Intelligenza Artificiale nella scuola**, bilanciando innovazione e tutela dei diritti di studenti e docenti.

APPROVATO dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 26 del 29/10/2025